

Stabilizzazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa

11 Aprile 2008

Come già precisato nella precedente nota [comunicazione del 27 aprile 2007](#), la procedura che consente ai datori di lavoro di trasformare i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nelle modalità a progetto, in rapporti di lavoro subordinato, necessita preventivamente di un accordo sindacale aziendale.

Al riguardo l'Inps, con l'allegata circolare n. 49 del 10 aprile scorso, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 7, co. 2 bis del D.L. n. 248/07, ha confermato la proroga del termine per la stipula dei suddetti accordi sindacali, estendendolo al 30 settembre 2008, diversamente da quanto stabilito dal co. 1202 della L. n. 296/06 che prevedeva come termine il 30 aprile 2008.

Fermi restando gli ulteriori adempimenti in materia, per i quali l'Istituto rimanda espressamente all'allegata circolare del Ministero del Lavoro n. 8 del 31 marzo 2008, si evidenzia che la stabilizzazione ha per oggetto un contratto di collaborazione già in essere e ancora esistente e per questo motivo anche i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati a partire dal 1° aprile 1996, possono essere assoggettati a procedura di stabilizzazione.

[3439-Circolare Inps n. 49-08.pdf](#)[Apri](#)